

All'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-*quater*.

Gli enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, destinate proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento di restauro di suo e conservazione del patrimonio storico e culturale ed ambientale.

Con decreto dei Ministri interessati le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, alla gestione del programma « Restauro Italia » da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali, che assicureranno, ove possibile, la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

72. 06. Governo.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

72-*bis*. — (Continuità territoriale per la Sicilia). — 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la Conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della Regione Siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

72. 04. (ex 67. 04). Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste). e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al cap. 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 — legge finanziaria 2000).

72. 03. (ex 67. 0. 5). Menia.

(A.C. 7328-bis — sezione 10)

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 73.

(Riduzione degli oneri sociali).

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni familiari dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 73.

(Riduzione degli oneri sociali).

Sopprimerlo.

73. 1. (ex 68. 18). Malavenda.

Sostituire le parole da: a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 73. 2.** (ex * 68. 27). Mazzocchi.

Sostituire le parole da: a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 73. 3.** (ex * 68. 28). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Bono.

Sostituire le parole da: a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

73. 4. (ex * 68. 38). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

Sostituire le parole da: a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

73. 5. (ex * 68. 12). Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole da: a decorrere dal 1° febbraio 2001 *fino a:* 0,8 punti percentuali *con le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche l'aliquota contributiva dovuta per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

73. 6. (ex 68. 10). Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole da: è riconosciuto ai datori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 29 (ex 68. 43). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Sostituire le parole da: è riconosciuto ai datori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l'aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l'aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

73. 30 (ex * 68.29 e * 68. 30). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Sostituire la parola: esonero *con la seguente:* riduzione.

73. 7. (ex 68. 9). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire la parola: 0,8 *con:* 0,000001.

73. 9. (ex 68. 19). Malavenda.

Sostituire le parole: 0,8 punti percentuali *con le parole:* 2 punti percentuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

73. 12. (ex 68. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,5.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 13. (ex 68. 15). Leone.

Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,5.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

73. 8. (ex 68. 35). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 1,28.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.400.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.700.000.

73. 11. (ex * 68. 5 e * 68. 31). Proietti, Alemanno, Fiori, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Aggiungere in fine il seguente periodo:

Per i datori di lavoro agricoli, anche con qualifica di coltivatore diretto, ai fini del predetto esonero concorrono anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 14. (ex 68. 40). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto

legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

73. 15. (ex * 68. 11). Martinelli, Donner, Chiappori, Stefani, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

73. 16. (ex * 68. 13). Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **73. 17.** (ex * 68. 24). Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **73. 18.** (ex * 68. 26). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

73. 19. (ex * 68. 37). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per i settori produttivi per i quali la riduzione degli oneri sociali nella predetta misura dello 0,80 per cento non trovi integrale capienza nei contributi per assegni familiari, la riduzione medesima verrà applicata sui contributi dovuti per maternità, sino a totale azzeramento di detti contributi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

73. 20. (ex 68. 21). Volontè, Teresio Del-fino, Tassone, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per i settori ove il contributo sociale per gli assegni familiari sia fissato in misura tale da non poter contenere interamente il predetto esonero di 0,8 punti percentuali, la parte residua di esonero opera sul contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 21. (ex 68. 44). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni a carico della ge-

stione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono per le società e le aziende contemplate dagli articoli 31, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allineate a quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 febbraio 1996 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ridurre gli importi come segue:

2001: — 105;

2002: — 105;

2003: — 105.

73. 24. (ex 68. 32). Bono, Armani, Messa, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

73. 22. (ex * 68. 2). Savarese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 23. (ex * 68. 6). Becchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-Ulivo.

73. 34 (ex * 68. 36). Scalia, Cento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l'anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all'articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

73. 26. (ex * 68. 39 e * 68. 42). Alessandro Rubino, Possa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

73. 28. (ex 68. 41). Stradella.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis. (Proroga delle agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi). — 1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

73. 01. (ex 68. 07). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis. (Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi). — 1. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Conseguentemente al relativo onere, valutato in lire 42 miliardi per il 2001, 50 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dalla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

73. 02. (ex 68. 08). Cordoni, Gasperoni, Stelluti, Guerzoni.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis. (Contributo in quota capitaria per le retribuzioni basse). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 20 milioni di lire.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 500.00 lire con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di lire 20 milioni è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12 fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a lire 500.000 lire con riferimento ai lavoratori

occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a lire 15 milioni di lire. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 15 milioni di lire e inferiore a 20 milioni di lire il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 15 milioni di lire ed il valore di 5 milioni di lire. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

73. 03. (ex 68. 011). Innocenti, Lombardi, Gardiol, Cambursano, Pennacchi.

(A.C. 7328-bis – sezione 11)

**ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 74.

*(Disinquinamento, bonifica
e ripristino ambientale).*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicu-

rezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 74.

*(Disinquinamento, bonifica
e ripristino ambientale).*

Sopprimerlo.

* 74. 1. (ex * 69. 28, * 69.23 e * 69.24).
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa,
Ozza, Paolone, Proietti, Contente, An-
tonio Pepe, Pezzoli, Scarpa Bonazza
Buora, Fei, Lembo, Marras.

Sopprimerlo.

* 74. 2 (ex * 69. 15 e * 69. 3). Formenti,
Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo
Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai

sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

2. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto previsto al comma 1 del medesimo articolo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

2. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

74. 7. (ex 69. 12). Radice, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i

criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

* **74. 8.** (ex * 69. 20). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti anche se non imputati a conto economico.

* **74. 9.** (ex * 69. 29). Foti, Lembo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

* **74. 10.** (ex * 69. 27). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74 (*Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale*). — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

nale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

* **74. 11.** (ex * 69. 4). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

74. 12 (ex 69. 10). Radice, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

74. 13. (ex 69. 11). Radice, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 74. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto previsto al comma 1 del medesimo articolo, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

2. La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

74. 14. (ex 69. 9). Radice, Stradella.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 10, 9, 8, 3 e 6.

74. 6. (ex 69. 13). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 9-bis), sopprimere la lettera c).

74. 15. (ex 69. 16). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso comma 9-bis), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

74. 16. (ex 69. 8). Chincarini, Alborghetti, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 9-bis), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

74. 17. (ex 69. 2). Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

ART. 74-bis. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale). 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto appro-

vato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

74. 03. (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 69. 05). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre trecento metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini prevenzionali nei limiti di una disponibilità pari a lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003.

1-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;
2002: — 10.000;
2003: — 10.000.

74. 18. (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 69. 17). Cordoni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento per gli oneri di bonifica conseguenti agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 5, del codice civile, ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a cinque anni ovvero, qualora il progetto di bonifica approvato preveda un maggior tempo di realizzazione degli interventi, per un periodo non superiore a dieci anni.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 60.000;
2002: — 60.000;
2003: — 60.000.

74. 31. (ex 69. 19). Casinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento per oneri connessi agli interventi di bonifica effettuati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento costituito con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426 primo comma, numero 5), del codice civile, ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore ai cinque anni. Restano fermi i tempi di realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel progetto approvato.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

74. 30. (ex 69. 30). Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesco Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Voza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

* **74. 19.** (ex * 69. 21). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inqui-

namento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

* **74. 20.** (ex * 69. 5). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare il-

leciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

* **74. 21.** (ex *69. 34). Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Ber-ruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.

* **74. 22.** (ex *69. 26). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i

reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzi in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

74. 23. (ex 69. 36). De Benetti, Scalia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 5-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma a stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

* **74. 24.** (ex * 69. 25). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il

proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

* **74. 25.** (ex * 69. 22). Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Messa, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di

programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

* **74. 26** (ex * 69. 33). Possa, Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

a) alla caratterizzazione del sito;

b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti

messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-septies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni. ».

* **74. 27.** (ex *69. 6). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di siti inquinati da realizzare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, relativamente ai quali il piano della caratterizzazione di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale sia presentato entro il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli accantonamenti effettuati possono essere imputati al conto economico in quote costanti a partire dall'esercizio di presentazione del piano della caratterizzazione e nei quattro successivi.

1-ter. Gli accantonamenti di cui al precedente comma sono deducibili dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio in cui è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999. Per gli accantonamenti a fronte della presentazione del piano della caratterizzazione e del progetto preliminare la deduzione è rinviata al predetto esercizio. La deduzione è ammessa, nei limiti dell'ammontare imputato in ciascun esercizio al conto economico ed iscritto in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione, in quote costanti a partire dall'esercizio di iscrizione e nei successivi

fino a quello di termine dell'intervento indicato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine l'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

* **74. 28.** (ex 69. 31). Turroni, Scalia, Paisan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di siti inquinati da realizzare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, relativamente ai quali il piano della caratterizzazione di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale sia presentato entro il secondo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli accantonamenti effettuati possono essere imputati al conto economico in quote costanti a partire dall'esercizio di presentazione del piano della caratterizzazione e nei quattro successivi.

1-ter. Gli accantonamenti di cui al precedente comma sono deducibili dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio in cui è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo di cui agli articoli 10 e 15 del citato decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999. Per gli accantonamenti a fronte della presentazione del piano della caratterizzazione e del progetto preliminare la deduzione è rinviata al predetto esercizio. La deduzione è ammessa, nei limiti dell'ammontare imputato in ciascun esercizio